



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio atto n. 4573 del 16/07/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provvisorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2019-2022;

ESAMINATI i reclami pervenuti ed approvate alcune rettifiche d'ufficio a seguito esposti di controinteressati;

VISTO il proprio atto n. 5924 del 02/08/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento relative al personale docente e non già del personale educativo;

ACQUISITE dal sistema informativo del MIUR le relative stampe concernenti il personale educativo;

DISPONE

ART. 1 – Sono pubblicate in data odierna sul sito web di questo ufficio, www.istruzionechietipescara.it le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale educativo, valide per il triennio 2019/22.

ART. 2 – Ai sensi dell' art. 8, comma 5° del citato D.M. 374/2019 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tal fine l' Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti.

ART. 3 – Le citate graduatorie, come riportato in calce alle medesime, vengono pubblicate, per effetto della legge sulla privacy, senza l'indicazione dei dati personali e familiari sensibili fra i quali sono compresi quelli relativi alle situazioni che hanno comportato l' attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi degli art. 21 e 33 commi 5,6,7 della L.104/92 e all'attribuzione del diritto di riserva di cui alla L. 68/99.

ART. 4 – I candidati inseriti con riserva per effetto di contenzioso possono essere destinati di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato fermo restando la risolvibilità degli stessi in esito ad eventuale reiezione del ricorso. Di conseguenza, eventuali contratti di lavoro stipulati con tali candidati dovranno riportare la seguente clausola risolutiva: **“In caso di Sentenza sfavorevole all'interessata verrà disposto depennamento del candidato/a dalle graduatorie ad esaurimento (o dalle graduatorie d'istituto di 1^ fascia) con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instaurato”**.

ART. 5 – I candidati non inseriti nelle graduatorie di cui trattasi si considerano esclusi dalle graduatorie in parola. La presente comunicazione ha valore di notifica e tutti gli effetti.

ART. 6 – Avverso le graduatorie predette, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, cui è stata devoluta la materia relativa alle graduatorie ad esaurimento.

Il Dirigente
Maristella Fortunato

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*